

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2012

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa
con delibera n. 37 del 13 marzo 2012

Premessa	5
Promozione dei diritti	7
Tutela Giurisdizionale dei diritti	9
Rappresentanza e Difesa dei diritti	12
Educazione e diritti	14
Giornata dei diritti del fanciullo: convegno	17
Rete e indirizzi per l'attuazione dell'Istituto dell'Affidamento ai Servizi Sociali	19
Documentazione per l'attività	22
Spese di rappresentanza	24
Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9	25

PREMESSA

di Luigi Fadiga - Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'approvazione della legge regionale nr. 13/2011 e la nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza colmano una lacuna e danno completezza al sistema regionale di protezione dei diritti dei minori. Acquistano inoltre maggiore rilevanza perché nello stesso periodo di tempo è stata istituita con legge statale nr. 112/2011. L'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza, che avrà importanti riflessi sull'attività dei Garanti regionali attraverso la Conferenza nazionale dei Garanti, luogo di confronto e di scambio di esperienze e di buone prassi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo potrà così ricevere nuovo impulso e più concreta attuazione, anche in adempimento ai numerosi rilievi recentemente mossi al nostro Paese dal Comitato per i Diritti del Fanciullo nella sua 58ma Sessione.

L'azione del Garante regionale, in conformità con la legge istitutiva nr. 13/2011, deve coprire un arco molto ampio di settori. Essi riguardano i cinque diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del Fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza: preminenza dell'interesse del minore (art. 3); diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6); diritto alla non discriminazione (art. 8); diritto all'ascolto (art. 12); diritto alla partecipazione (art. 13).

Da questi diritti ne discendono altri, tra cui occorre sottolineare il diritto a essere allevato ed educato dai propri genitori (art. 7/1) e il diritto di essere protetto da ogni forma di maltrattamento violenza negligenza e abuso fisico o mentale (art. 19). La competenza esclusiva delle Regioni in materia socio-assistenziale, conseguente alla modifica dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica,

responsabilizza ancora di più l'intera comunità regionale e tutte le sue istituzioni.

L'attuazione e l'implementazione dei diritti sopra elencati deve essere assicurata nei contesti naturali dove si sviluppa la personalità del minore e nei contesti sociali e istituzionali con i quali egli si trova a interagire. In questa fase iniziale l'azione del Garante deve concentrarsi sulle macroaree più direttamente chiamate a dare attuazione ai diritti fondamentali: l'area dei servizi sociosanitari e l'area della giustizia minorile, senza trascurare un primo approccio all'area della scuola, da sviluppare insieme ad altri settori (salute, sport, gioco, partecipazione, ecc.) anche nei programmi successivi.

La legge regionale nr. 14/2008 e la sua concreta attuazione saranno oggetto di particolare costante e sistematico impegno perché siano rimossi gli ostacoli che ne ritardano l'attuazione e impediscono talvolta al sistema socio-giudiziario regionale di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza di operare in modo efficiente ed efficace.

Essenziale è l'individuazione e la messa in rete di tutte le competenze che riguardano i minori e devono garantirne i diritti, oggi spesso frammentate e disperse. In questa attività la stretta collaborazione del Garante con il Servizio delle Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza, pur nella chiara distinzione delle funzioni e nel rispetto dei ruoli, è da ritenersi condizione essenziale per la riuscita del progetto.

Il programma di lavoro del Garante regionale di seguito descritto ha un orizzonte annuale, con scadenze specificate per quanto possibile. Il suo svolgimento è condizionato dall'assetto organizzativo che il Servizio Istituti di garanzia e cittadinanza attiva potrà assumere nei tempi necessari.

PROMOZIONE DEI DIRITTI

Obiettivi

Aprire un flusso comunicativo reciproco tra Servizi e Garante, migliorando la conoscenza dei diritti del minore e degli interventi di tutela previsti dalla legge. Far emergere le connessioni fra servizi, settori che si occupano di soggetti in età evolutiva sia a livello di prevenzione, di cura, di sostegno e di sostegno/controllo. Favorire la qualificazione professionale specifica degli operatori nel campo minorile, e la consapevolezza della necessità di azioni integrate e tempestive, specie nel campo del maltrattamento e dell'abuso.

Attività

Si prevede una prima presa di contatto con i responsabili dei servizi sociosanitari del territorio, da realizzarsi in incontri centrali dove presentare le linee di azione del garante e raccogliere indicazioni sui principali problemi che possono formare oggetto di suoi interventi.

Inoltre si terranno una serie di nove incontri decentrati a livello provinciale, che dovranno essere organizzati in accordo e in collaborazione con il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione Emilia-Romagna con il coinvolgimento dei Coordinamenti tecnici provinciali, e potranno inoltre fornire l'occasione per una presa di contatto con amministratori locali, con l'autorità giudiziaria e con le forze dell'ordine.

Un incontro centrale dovrà essere effettuato con gli esperti giuridici in servizio, considerati testimoni privilegiati anche per una verifica dell'interazione con l'area della giustizia.

Il sistema di accoglienza per i minori fuori famiglia ivi compresi i minori stranieri non accompagnati,

dovrà essere oggetto di verifica, quando le Strutture dell'ufficio lo consentiranno, così come la qualità dell'interazione dei servizi territoriali con i servizi del Ministero della Giustizia.

Servizi interni coinvolti

Servizio Informazione e comunicazione, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione, Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Soggetti esterni coinvolti

Servizi sociosanitari, AUSL, ASP, Coordinamenti tecnici provinciali, Amministratori e dirigenti locali, autorità giudiziaria e forze dell'ordine dei capoluoghi, Province, Comuni, Università.

Destinatari

Responsabili e operatori dei servizi sociosanitari, esperti giuridici, enti locali e altri soggetti interessati o coinvolti nell'attuazione dei diritti dei minori nel territorio.

Tempi

I semestre: incontri regionali con i servizi sociosanitari e con gli esperti giuridici in servizio, incontri decentrati a livello provinciale

II semestre: incontri decentrati a livello provinciale .

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

Obiettivo

Facilitare l'interazione reciproca tra sistema dei servizi e sistema della giustizia minorile, attraverso una migliore conoscenza dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze. Contribuire al superamento delle criticità relazionali e operative conseguenti alla entrata in vigore delle norme processuali della legge 149/2001. Individuare e definire modi e metodi di interazione e di comunicazione. Facilitare il ricorso a interventi in esternato per i minori in conflitto con la legge. Contribuire a momenti di formazione e aggiornamento degli operatori giudiziari nelle materie psicosociali.

Attività

Si prevede di creare presso il Garante un tavolo di lavoro permanente composto dai capi degli uffici giudiziari minorili o da magistrati professionali da loro delegati; dal responsabile del Servizio Politiche familiari o da un suo delegato, e dal responsabile dei servizi sociosanitari facenti capo alle AUSL. Il tavolo potrà essere di volta in volta integrato dal rappresentante della Provincia e del Comune del capoluogo, e da rappresentanti delle Forze dell'ordine.

Si prevede un incontro apposito con i nove Giudici tutelari operanti nei capoluoghi di provincia, per un esame dei problemi connessi con le nomine a tutore, ivi comprese le tutele dei minori stranieri non accompagnati. Si ritiene necessaria una verifica delle procedure dei centri nascita relative ai minori non riconosciuti e alla loro dimissione o affidamento.

Deve essere effettuato un primo incontro tra il Garante, il Direttore e gli operatori del Centro giustizia minorile (assistenti sociali ed educatori), e gli operatori del territorio coinvolti in progetti di messa

alla prova. Va censito il numero dei minori ospiti di comunità di accoglienza in misura penale o amministrativa.

Il sostegno e lo stimolo delle attività di formazione degli operatori giudiziari nelle materie dell'età evolutiva e nella normativa regionale sui servizi è da considerare della massima importanza. Una collaborazione sistematica del Garante con i momenti di formazione decentrata dei magistrati organizzati dal C.S.M. sarà proposta al Presidente della Corte di appello.

Servizi interni coinvolti

Servizio Informazione e comunicazione, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione, Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Soggetti esterni coinvolti

Uffici giudiziari minorili, Centro per la Giustizia minorile, centri nascita, giudici tutelari, Presidenza della Corte d'appello, Province, Comuni, Università.

Destinatari

Responsabili e operatori sociali e giudiziari, personale dei centri nascita, neonati non riconosciuti, minori in affidamento familiare, minori stranieri non accompagnati, enti locali e altri soggetti interessati o coinvolti nell'attuazione dei diritti dei minori nel territorio.

Tempi

I semestre: costituzione dei tavoli di lavoro - censimento minori in comunità con misura penale o amministrativa.

II semestre: incontri dei tavoli di lavoro

Rappresentanza e Difesa dei diritti

Obiettivo

Garantire il diritto del minore alla difesa e facilitare il suo accesso anche diretto a forme di rappresentanza e difesa in campo civile. Promuovere la conoscenza del diritto minorile e delle materie concernenti l'età evolutiva nel mondo dell'avvocatura. Migliorare la conoscenza del ruolo dei servizi sociali, delle sue funzioni e delle competenze attribuitegli dalle leggi statali e regionali a protezione dei diritti del minore.

Attività

Il settore della rappresentanza e difesa del minore va meglio armonizzato con l'intervento dei Servizi. Si registrano infatti criticità che possono essere ridotte con una migliore conoscenza reciproca. Si prevede a tal fine l'istituzione presso il Garante di un tavolo di lavoro permanente composto dai rappresentanti dell'avvocatura designati dal Consiglio dell'ordine forense e dai rappresentanti del Servizio regionale politiche familiari. In quella sede andranno esaminate le possibilità di formazione mirata, con un'azione comune che preveda il potenziamento dei corsi previsti dall'art. 15 u.c. del D. Lgv. 272/1989, e l'inserimento della normativa regionale sulle giovani generazioni tra le materie di insegnamento, anche con docenti messi a disposizione dai Servizi sociosanitari.

Nella stessa sede dovrà essere monitorato il sistema di difesa specializzata del minore tanto in sede penale che civile (art. 11 d.p.r. 448/1988), chiedendo inoltre la collaborazione del Foro per l'attività di formazione dei curatori speciali, che l'art. 5 della l.r. 13/2011 attribuisce alle

competenze del Garante insieme a quella della formazione dei tutori volontari. A tale ultimo riguardo è da proseguire e incrementare l'attività di reclutamento e formazione di tutori volontari.

Servizi interni coinvolti

Servizio Informazione e comunicazione, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione, Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari, Ufficio del Difensore Civico.

Soggetti esterni coinvolti

Uffici giudiziari minorili, Consiglio dell'ordine degli avvocati, servizi sociosanitari, Università, Enti del privato sociale.

Destinatari

Responsabili e operatori sociali e giudiziari, curatori speciali, tutori volontari, enti locali e altri soggetti interessati o coinvolti nell'attuazione dei diritti dei minori nel territorio.

Tempi

I semestre: costituzione del tavolo di lavoro
II semestre: incontri del tavolo e dei tutori volontari.

Educazione e diritti

Obiettivo

Al fine di favorire il radicamento del pensiero che l'educazione sia una responsabilità ed un patrimonio della comunità locale e nazionale, a partire dalla scuola e dai servizi educativi e sociosanitari, promuovere iniziative per una cultura dei diritti e delle responsabilità, valorizzando la dimensione partecipativa della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al tema della multiculturalità.

Attività

Avviare una collaborazione strutturata con i servizi dell'Assemblea e i competenti Assessorati di Giunta e delle Province attraverso incontri finalizzati a illustrare le linee d'azione per una educazione ai diritti, raccogliere indicazioni sulle attività svolte e sulle principali criticità emerse, individuare possibili linee di azione condivise;

Sviluppare, in collaborazione con l'Area cittadinanza attiva dell'Assemblea, occasioni di approfondimento e dialogo tra i diversi soggetti esterni e le professionalità coinvolte comprendendo:

- momenti formativi in presenza con l'intervento di relatori ed esperti finalizzati a diffondere la conoscenza della Convenzione ONU e a far conoscere il Garante nel territorio, nelle scuole e nelle famiglie;
- utilizzo di strumenti a distanza (Sistema Lucilla, piattaforma SELF) per la formazione dei formatori e degli operatori allo scopo di creare uno spazio virtuale di confronto e scambio volto alla diffusione delle buone pratiche di educazione ai diritti;
- ideazione e realizzazione di interventi formativi rivolti agli insegnanti prioritariamente delle

scuole medie inferiori finalizzati alla progettazione di percorsi da attuare nelle scuole con il coinvolgimento attivo dei ragazzi.

Servizi interni coinvolti

Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione, Servizio Coordinamento Commissioni Assembleari, Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione; Difensore Civico Regionale, Garante dei ristretti, CORECOM; Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Soggetti esterni coinvolti

Garante nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, organismi nazionali e internazionali attivi sul tema; Comuni, Province, USR, Scuole e Università, associazioni e mondo del volontariato, Sportelli per l'ascolto e CIC.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti ai formatori e agli operatori del settore, ai referenti di enti locali, associazioni e altri soggetti interessati o coinvolti nell'attuazione dei diritti dei minori. La formazione è rivolta agli insegnanti, agli educatori, agli operatori del mondo della scuola e dell'extra-scuola attraverso la mediazione di professionisti della formazione ed esperti sui temi, nonché a bambini e adolescenti attraverso azioni mirate.

Tempi

I semestre: incontri con i referenti degli Assessorati, dei vari Servizi coinvolti, dell'Ufficio Scolastico Regionale e con gli esperti per la definizione delle linee di azione

II semestre: realizzazione degli eventi formativi in presenza, progettazione degli interventi a distanza e della formazione per i formatori.

Risorse finanziarie

Euro 5.000 per il supporto alla formazione on line;

Giornata dei diritti del fanciullo: convegno

Obiettivo

In connessione con le prospettive aperte dalla nomina dell'Autorità garante di cui alla l.s. 112/2011, sarebbe di grande rilievo organizzare a Bologna un Convegno nazionale sul tema: "I Garanti regionali per un nuovo sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza".

Attività

L'ipotesi potrebbe essere quella di far coincidere il convegno con la giornata nazionale dei diritti del fanciullo (20 novembre 2012). Questa iniziativa dovrebbe trovare il sostegno della Regione, la sponsorizzazione della Commissione bicamerale per l'infanzia, ed essere concordata e condivisa dal Garante nazionale e dalla Conferenza nazionale dei garanti.

Nel caso di diverse decisioni a livello governativo circa la sede e il tema della Giornata Nazionale, potrebbe trattarsi di un convegno a Livello regionale sullo stesso tema.

Servizi interni coinvolti

Servizio Informazione e comunicazione, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione, Servizio Relazioni esterne e internazionali, Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari.

Soggetti esterni coinvolti

Commissione bicamerale infanzia; Garante nazionale e garanti territoriali, rappresentanti istituzionali

e servizi delle aree giustizia minorile, sociosanitaria e scolastica, associazioni, cooperative sociali, enti del privato sociale, ordini professionali, URP, Università.

Destinatari

Responsabili e operatori sociali, giudiziari, del terzo settore, avvocati, magistrati, curatori speciali, tutori, insegnanti, cittadini giovani e adulti, amministratori di enti locali e altri soggetti interessati o coinvolti nell'attuazione dei diritti dei minori nel territorio.

Tempi

I semestre: contatti con i soggetti istituzionali coinvolti, definizione programma e gruppo di lavoro, predisposizione strumenti e bozze della documentazione

II semestre: organizzazione e svolgimento evento

Rete e indirizzi per l'attuazione dell'Istituto dell'Affidamento ai Servizi Sociali

Obiettivi

Attraverso una ricerca promossa dal Pubblico Tutore dei minori della Regione Veneto con la collaborazione dei Garanti dell'infanzia di altre regioni, valutare l'applicazione dell'Affidamento al Servizio Sociale in quanto istituto giuridico ed elaborare conseguenti linee di indirizzo su base regionale con azioni di comunicazione e diffusione, nonché proposte di maggior definizione in ambito normativo.

Parallelamente indagare la diffusione, le modalità e le ragioni dell'allontanamento dei minori dalla famiglia attraverso una apposita convenzione con il CISMAL.

Attività

- Costruzione della rete tra tutti i soggetti del territorio e definizione dei possibili interventi
- partecipazione al coordinamento tra Garanti regionali che aderiscono al progetto e altri partner;
- rilevazione dei dati sui decreti e valutazione della dimensione quantitativa del ricorso all'istituto dell'Affidamento ai servizi Sociali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile;
- realizzazione di interviste in profondità ai rappresentanti di diversi soggetti coinvolti nel territorio e loro trascrizione;
- organizzazione di focus group e trascrizione dei contenuti;
- partecipazione alle elaborazioni, validazione della documentazione di ricerca

- formazione del personale
- disseminazione dei risultati
- costruzione e attuazione del programma di lavoro per l'indagine sull'allontanamento e coordinamento con il CISMAI
- predisposizione delle linee di indirizzo.

Servizi interni coinvolti

Servizio Informazione e comunicazione, Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, Servizio Studi, ricerche e documentazione, Servizio Relazioni esterne e internazionali, Direzioni generali della Giunta, Servizio politiche familiari.

Soggetti esterni coinvolti

Garanti regionali dell'infanzia, Università, Autorità giudiziaria, Servizi Sociali pubblici e del privato sociale, associazionismo professionale di settore, CISMAI.

Tempi

Impostazione e conduzione della ricerca entro il primo semestre, consegna dei dati entro settembre ed elaborazione dei risultati entro il secondo semestre.

Risorse finanziarie

Euro 30.000 partecipazione al finanziamento delle ricerche intervento, loro svolgimento e presentazione in collaborazione con il Pubblico Tutore del Veneto e con l'Università di Bologna

(Assegno di ricerca con Scienze della Formazione) mediante apposite convenzioni stipulate dal Garante dell'Infanzia.

Documentazione per l'attività

Obiettivi

Garantire la dotazione necessaria per l'aggiornamento giuridico e di settore; consentire la conoscibilità in tempo reale di quanto accade nei settori di intervento.

Predisporre e distribuire i materiali atti a diffondere la conoscenza dell'istituto di garanzia e una cultura di rispetto dei minori come cittadini in crescita anche in collaborazione con associazioni e organismi operanti nel settore.

Attività

- Definizione dei fabbisogni, ricerca e scelta di volumi, riviste e materiali;
- Acquisto, inventario, classificazione, gestione delle collocazioni;
- Attivazione, consultazione e arricchimento di rassegne stampa, banche dati, abbonamenti on line, altri strumenti in relazione a specifiche esigenze dell'attività;
- Aredisposizione di materiali ad hoc e loro distribuzione.

Servizi interni coinvolti

Studi, ricerche e documentazione, Informazione e comunicazione, relazioni esterne e internazionali, Organizzazione e bilancio, Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta

Soggetti esterni coinvolti

Fornitori e contraenti, destinatari delle iniziative

Destinatari

Personale interno, operatori esterni

Tempi

Entro novembre di ogni anno

Risorse finanziarie

Euro 2.000

Spese di rappresentanza

Obiettivi

Relazioni con autorità pubbliche regionali, nazionali ed estere.

Attività

Accoglienza e ricevimento di autorità pubbliche regionali, nazionali ed estere. Altre iniziative connesse.

Servizi interni coinvolti

Organizzazione, bilancio e attività contrattuale.

Risorse finanziarie

Euro 1.000

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007, n. 1

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

L.R. 27 settembre 2011 n. 13

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Tutela degli interessi diffusi

Art. 4 - Tutela degli interessi e dei diritti individuali

Art. 5 - Tutela e curatela

Art. 6 - Rapporti con il difensore civico regionale

Art. 7 - Nomina, requisiti ed incompatibilità

Art. 8 - Elezione

Art. 9 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza

Art. 10 - Indennità

Art. 11 - Relazioni e pubblicità

Art. 12 - Sede e struttura

Art. 13 - Programmazione delle attività del Garante

Art. 14 - Imputazione ed adempimenti di spesa

Art. 1

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Funzioni

(abrogata lett. m) comma 1 da art. 12 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
 - b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
 - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
 - d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
 - e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
 - f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da

associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

m) abrogata.

n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).

Art. 3

Tutela degli interessi diffusi

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Art. 4

Tutela degli interessi e dei diritti individuali

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

- c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;
 - e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

Tutela e curatela

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6

Rapporti con il difensore civico regionale (abrogato da art. 13 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. abrogato.

Art. 7

Nomina, requisiti ed incompatibilità

(modificati commi 1 e 3, aggiunta lett. b bis) comma 2 da art. 14 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
- a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o dicategoria;
 - b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

Art. 8 Elezione

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 15 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9

Durata del mandato, rinuncia e decadenza

(sostituiti commi 1 e 2, abrogato comma 3 da art. 16 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.
2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
3. abrogato.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del

mandato.

Art. 10 Indennità

(sostituito da art. 17 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

Art. 11

Relazioni e pubblicità

(modificato comma 1 da art. 18 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 12

Sede e struttura

(sostituito da art. 19 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale.

Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", articolo che si applica integralmente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

Art. 13

Programmazione delle attività del Garante

(sostituito da art. 20 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.

4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge

regionale n. 25 del 2003.

Art. 14

Imputazione ed adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

